

La ricerca dell'ordine "incontrollato" nell'ordinamento legale della realtà

di Michelangelo Pascali

Abstract

Could mathematical modeling improve the predictability of the application of the law and reduce its "randomness" and "uncertainty" to the extent that an automated decision-making process can be proposed? Is it possible to discuss a hypothetical algorithmic-legal programming of an "exact" future, that is not simply a projection of the past into the future and that rejects human unpredictability and inconsistency, based on the assumption that human events can be anticipated and controlled?

Passioni umane e asetticità tecnica in tema di diritto

Nel quadro del tendenziale radicamento di presupposti culturali idonei a promuovere una crescente automatizzazione tecnico-informatica per l'organizzazione ottimale di relazioni sociali, l'ambito dell'amministrazione della giustizia non poteva certo essere escluso da relative riflessioni e proposte (Basile, 2019). Sfera nella quale la problematicità della decisionalità umana, in quanto alle attività di previsione, di accertamento e di "misurazione", mostra tutta la sua delicata rilevanza. Il progressivo ricorso all'algorithmizzazione andrebbe, pertanto, ad arginare i pericoli sociali connessi a una gestione inadeguata di quanto giuridicamente in considerazione, richiamando i temi della predisposizione e dell'attuazione delle norme adoperabili e, in chiave prospettica, quelli, connessi, della perfezione del controllo giuridico e dell'automaticità della decisione di diritto. Potrebbero profilarsi, così, ipotesi di mandati sistematici ad apparati tecnici in grado di prescindere fermamente dall'intervento dell'uomo, premesso come potenzialmente – e, forse, irrimediabilmente – di tipo distorsivo. Da quest'angolazione, il perfezionamento della tecnica è posto a rimedio dell'imperfezione dell'umano. Idealmente, ciò può pensarsi come tessera di un dispositivo processuale, in senso tecno-sociale, volto a costituire e ricostituire continuamente uno stato di ordine tanto automatizzato da prescindere da ogni riscontro antropico,

postulabile come di per sé modificativo. Programmi di giustizia algebrica apparirebbero, di conseguenza, legati all'influenza di un certo "tecno-soluzionismo" sul processo, i cui limiti vengono reputati risolvibili mediante l'estromissione metodica di quel che contingentemente ivi produce improprie alterazioni. Ciò sembra di speciale pregnanza per il processo penale, ove si temono segnatamente lungaggini, errori e arbitri umani per la rilevanza degli interessi presenti e si è costantemente alla ricerca di risolutive 'modernizzazioni' che possano garantire rapidità e, soprattutto, esattezza della deliberazione.

Va detto che quel che adesso sotto l'aspetto tecnico si auspica ha culturalmente radici antiche, ponendosi in coerenza con un certo cammino di profonda e ontologica "de-naturalizzazione", obliquamente apportato da un modello di progresso "civilizzante" e alla stessa base di un tipo di relazione fra essere umano e *macchina*; relazione fatta di 'inibizioni' della passionalità umana, fondata su una sua incompiutezza e per questo temibile, e di 'miglioramenti' logico-razionali, atti a ben governare tecnicamente l'esistenza sociale. Dirigere con totale correttezza e radicata imparzialità le procedure che, finalizzate alla repressione particolare dei fenomeni criminali, finiscono per toccare individui intranei ed estranei a reati e per interessare l'insieme dei consociati significherebbe allora attuare una vera politica scientifica della giustizia.

Nondimeno, per quanto l'esercizio consapevole e tecnico della razionalità vorrebbe rendere, illuministicamente, l'aspetto irrazionale se non altro residuale (a favore di un'obiettività logica decisoria), non è affatto sicuro che questo potrebbe mai essere completamente eliminabile, anche grazie ai percorsi di apparente "logicizzazione" che paretianamente possono essere scorti, pure nelle fasi di pianificazione e direzione di quanto "scientificamente" presentato. A tali dubbi non sfuggirebbe l'applicazione giudiziaria di processi algoritmici, in potenza viziati da insopprimibili "difettosità" umane, che influenzerebbero la decisione del caso, con conseguenze inconsapevolmente amplificabili. Sebbene il passaggio da misure prevalentemente statistico-particolari a programmazioni dataistico-generalì tenda ad affermare una certa "autosufficienza" di quanto implementato, ancora pare non potersi prescindere da immissioni di informazioni e successive verifiche umane, che riproporrebbero il bisogno di affinare ulteriormente le procedure utilizzate o, proprio, l'imperfettibilità dei procedimenti dinanzi a un'irriducibilità umana in ordine e alla sfera dell'azione e a quella del controllo (Spiesel, 2020; nonché – per il riferimento a un caso specifico – Crescenzi, 2023).

Oltre a questo, meccanismi deformativi potrebbero essere direttamente rintracciati anche all'interno stesso dell'utopico percorso scientifico di produzione e di esecuzione "automatica" di un diritto "esatto".

Innanzitutto, le spinte a pratiche di eterogestione "meccanica" delle norme vanno collegate, sotto un aspetto culturale, all'abbandono teorico di una convenzione d'incertezza paradigmatica rispetto all'unicità del modo di giungere al risultato giuridico, in più ripudiando il dubbio sistematico da riporre riguardo alla medesima ontologia della verità, in specie penale. Appare evidente come questo riduca i margini di ammissibilità di revisione *in melius* del giudicato. Nella indeterminata depriorizzazione della diretta attività creativa umana quale fonte attiva dell'avvenire, ci si baserebbe informaticamente su una lettura univoca (e forse unidimensionale) della realtà, che gradualmente genererebbe effetti di realtà. Inoltre, il ricorso algoritmato all'effettuazione di regole e delibere non può che ineluttabilmente essere esito di un preciso vaglio decisorio, presentato come manifestazione linearmente "inevitabile", poiché neutralmente diretta all'ottimale conduzione delle problematiche sociali, ma, in effetti, variamente dipendente dalle politiche del diritto elette, tendenti a soddisfare funzioni produttive e riproduttive proprie. Peraltro, già negli stadi della programmazione dei diversi automatismi in materia giuridica – che possono declinare in molte maniere le teorie della depersonalizzazione e della deindividualizzazione nell'agire legislativo, investigativo e giudiziario – possono riproporsi schemi progettuali e confermativi dell'accidentalità umana. Così, anche in relazione a settori del diritto dove si trovano in posizione di costante centralità beni giuridici fondamentali, potrebbe osservarsi un'astratta considerazione di differenze in congegni il cui operato è, in vero, eretto su pregressi calcoli di disuguaglianza.

In una prospettiva ampia, è indubbio che la tracimazione in svariati campi applicati di sistemi decisionali automatizzati ponga, in crescendo, generali e specifiche questioni etiche (cfr. Aragona, Amato, 2022), oltre che incognite sugli effetti sociali dei nuovi paradigmi di sociomaterialità (Haider, Sundin, 2023).

Perfetta applicazione della legge e considerazione esatta della realtà

Con i preamboli summenzionati, l'evoluzione tecnica in oggetto va altresì a intercettare la categoria del rischio. A tal riguardo, non si può disdire che il diritto penale sia strumento di amministrazione di rischi sociali, attinenti alla criminalità. Potremmo dunque asserire che, in questo affrontare i rischi, tradizionalmente ci si può imbattere nella gestione non adeguata di conseguenze (e di premesse) della criminalità, emergendo, in proposito, possibili realizzazioni correttive operate con accorgimenti

informatici e da una intelligenza artificiale. In altri termini, il diritto penale, se nel fronteggiare il rischio sociale della criminalità pare di tipo non adeguatamente risolutivo, concreta un rischio sociale di inidoneità funzionale, che, per la porzione umanamente imputabile, potrebbe – in teoria – essere arginato tecnologicamente.

Tutto questo può anche essere rivolto all'altro rischio sociale (e di rilevanza gravemente individuale) correlato, ossia quello di coinvolgere sfavorevolmente nelle procedure penali di profilassi e di soppressione della criminalità persone ad essa estranee. Relativamente al ricorso agli strumenti algoritmici nell'amministrazione puntuale della giustizia, e dunque alla fase specificatamente processuale, va pertanto indicato, preliminarmente, come ciò possa riguardare due aspetti diversi ma concatenati: la (ricercata) certezza nell'applicazione precisa della legge positivamente fissata e la (agognata) sicurezza della considerazione esatta della realtà. In ogni caso, andando a procedere per schematizzazioni, è da dire che, nel penale, una tale "automatizzazione" potrebbe attenere alle fasi sia della prevenzione e dell'indagine sia della repressione e della punizione di fatti normativamente disvolti. Tanto che riguardi i momenti ultimi dell'esecuzione giudiziaria tanto che pertenga a una propedeutica collazione di più dati sociali, non possono non essere in discussione i disegni di osservazione, elaborazione e fissazione del reale.

Va rimarcato come ci si muova, qui, nell'orizzonte di uno schema dataistico-computazionale, ove un sapere tecnico appare capace di padroneggiare e contenere meccanismi di calcolabilità sociale e giuridica, le cui coordinate culturali sembrano rafforzare dinamiche "algoritmiche", proprie e foriere di una matematizzazione estrema della realtà. Da ciò discende come il giudizio possa essere pensato quale un fatto scientifico iscritto in una particolare conduzione scientifica dell'esistenza (Simonelli, 2020). La possibilità di "modellizzare" la traduzione della legge in modo matematico è stata comunque reputata (Viola, 2018) una sostenibile misurazione del diritto attuabile all'interno di un paradigma giurimetrico (cfr. Loevinger, 1949), tanto da ricercare una sintesi di sapere tecnico-giuridico capace di implementare efficaci meccanismi di decidibilità giuridica (Carleo, 2017).

Questo aiuterebbe a espellere dal giudizio portamenti non (più) tollerabili. Se alla presenza di un impianto "personacentrico" nel processo penale sono ordinariamente congiunti tratti di "personalità del giudizio", un sistema legale algoritmico potrebbe garantire un'effettiva neutralità nella medesima personalizzazione dell'oggetto di decisione. Da quest'angolatura, si colgono le radici illuministiche sulla ricerca di arnesi teorico-pratici che possano garantire il raggiungimento di una misurabilità equalizzante, trami-

te cui erigere strutture coerenti di eguaglianza giuridica formale; allo stesso tempo, si possono osservare le concezioni positivistiche del poter riferirsi al (già) dato per comprendere il divenire, mediante l'attuazione di corsi "inequivocabili", perché *reali*. Si può anche supporre, in merito, che ciò possa perfino esprimere un'ansia di superamento di un insieme di tradizionali modelli esegetici di ricerca giuridica, in una nuova ibridazione di saperi, fortemente provenienti, ora, da scienze *dichiaratamente* "esatte".

Con tali suggestioni, il ricorso tecnologico alla messa in opera delle norme garantirebbe, contemporaneamente, per come per larghi versanti propugnato – in un sistema di diritto dotato di certezza, ma anche di utilità – astrattezza e realtà (e, in qualche maniera, "responsabilizzazione", ma non "responsabilità"). In più, all'estremo, assicurerebbe la prevedibilità della norma stessa muovendosi attraverso la prevedibilità della decisione. Sulla scorta di questi rilievi, nella concreta (e problematica) esecuzione dell'elemento normativo, sarebbe così possibile persino parlare di una *legge-software*, dove *code* sostanzialmente coincide con *law*? Certamente, attenzione va posta agli aspetti strettamente linguistici, sullo sfondo della complessa differenza fra significato e significante, laddove "parola" va a corrispondere a "dato". La questione terminologica si presenta centrale, anche in relazione ai parametri della puntualità e dell'imprecisione (Perri, 2015), nell'intreccio tra linguaggio (tecnico) giuridico e linguaggio (tecnico) informatico, base di un potere tecnico. In conformità a un orizzonte culturale che vede nella semplificazione e nell'uniformazione gestionali cose di per sé positive, si consuma un diverso tassello del processo giuridico di riduzione a simboli dei fatti giuridicamente rilevanti, che divengono dati operativizzabili. I cardini entro cui ci si muoverebbe in questa lettura giuridica del reale, fondata su una tale scientificità decretoria, sono, dunque, quelli della prognosi e della predicibilità, con una finalità di controllo meticoloso del fatto e del giudizio sentita come irrinunciabile, allo scopo di espungere percorsi non esattamente preordinati.

Dirigendosi nel dettaglio alle regole vigenti sulla pronuncia giudiziaria di tipo penale, bisogna nondimeno ricordare che, secondo il nostro ordinamento, la discrezionalità – certo non arbitrarietà – è specificamente riconosciuta e prevista dalla legge (attestando la bontà, e non già il contrario, dell'opera umana di discernimento giuridico, nella salvaguardia della libertà di giudizio dell'interprete), allorché comunque si ancori a criteri codicisticamente fissati. Fra questi, tuttavia, si ritrova sia il "metro" della gravità del reato sia quello della capacità a delinquere¹, con tutto ciò che ne consegue (non per

¹ In questo senso, potrebbe essersi risolta l'insoddisfazione del magistrato scaturita da quel-

ultimo, nei termini di una supposizione ipotetica dell'avvenire imprescindibilmente basata su informazioni raccolte, anche frammentariamente, da quel che è trascorso). Tra le polarità della personalizzazione e della standardizzazione si pone, pertanto, il senso del contenuto della sentenza, rispetto a radici e funzioni. Così, sul piano di concretissime scelte individualmente significanti, sviluppando dataisticamente il riferimento alle attitudini sociali e alle tendenze comportamentali, la “diagnosi” informatizzata del soggetto come produttore di atti giuridici ammissibili o meno volge proprio nell'uniformizzazione degli eventi e delle pertinenti condizioni personali e socio-ambientali il passato al futuro, estremizzandone la dinamica (cfr. Paura, 2023). Se già con l'opera di sistemazione e di utilizzo della casistica giudiziaria si fa un'opera, per certi aspetti, statistico-attuariale, rilevando da casi definiti linee più o meno vincolanti per poter risolvere i prossimi in esame (e minimizzare connessi pericoli sociali), una delle maggiori alee al riguardo presenti può, per l'appunto, consistere nella programmatica conformistica rappresentazione di errori cognitivi, fondati su *bias* culturali, rispetto alle fasi di adattamento, esegesi e pure istituzione della norma². Conseguenzialmente, la sterilizzazione statistica della casualità umana, attraverso il governo algoritmico della giustizia, porta effettivamente al raggiungimento di una sostanziale isonomia?

All'eccesso, spersonalizzando l'oggetto della disposizione, viene così ignorato e mortificato oltremodo l'esercizio creativo del diritto, in ciascuna pronuncia sicuramente presente, a vantaggio di una mera ricorsività decisionale (De Minico, 2023). Fondamentalmente, cos'è il diritto privo della “personalità” dell'atto, senza la sensibilità dell'operatore del diritto, che è alla base di ogni suo ragionamento? In più, non è da negarsi che i soggetti, i contesti e le materie del giudizio riempiono di effettiva sostanza la legge, talora anche indipendentemente dalle intenzioni o dalle immagini del legislatore, pure *a latere* de o *contra* la pura formalizzazione giuridica esistente. Non diversamente, va notato che l'attività di interpretazione giudiziaria, oltre a svolgere un'opera, quantomeno parziale, di creazione giuridica, ne svolge anche una di controllo concreto della norma astratta. Di là della distinzione

la dosimetria penale “aritmeticamente” basata sulla pura applicazione del numero dell'articolo di legge punitivo (cfr. Ferri, 1928), che attiene al numero del procedimento preso in esame e influisce sul numero con cui è identificato il condannato in fase esecutiva (Bisi, 2004).

² Sulla consapevolezza dei “rischi sociali” discendenti dall'uso di strumenti di intelligenza artificiale nella gestione del rischio sociale connesso alla criminalità e al suo inefficace trattamento, ci si può riferire anche alla *Risoluzione sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale*, approvata dal Parlamento europeo nel 2021.

fra sistemi di *civil law* e di *common law* riguardo alle fonti proprie del diritto, l'algoritmizzazione della giustizia rischia, perciò, di portare sempre a un'ingessatura ermeneutica e a un'inevitabile replicazione e, alle fondamenta, a sminuire proprio il rapporto, complesso e profondo, tra diritto e realtà. Inoltre, nella "delega macchinizzata" a un sistema tecnico decisorio – dove si scorge, altresì, traccia del percorso di de-soggettivizzazione e de-spazializzazione della giustizia, nell'alveo di un processo di de-concretizzazione, già anticipato dalle varie de-materializzazioni – sorgono tutta una serie di ulteriori questioni problematiche, nell'affidamento di parti della giustizia a un meccanismo informatizzato, che può essere considerato "efficiente" (secondo i punti di raffronto che s'intende fissare), ma non già, propriamente, "raziocinante".

Giustizia algoritmica e certezza in un diritto eguale e giusto

Gli interrogativi derivanti paiono sia sistemicamente sia soggettivamente impattanti e di taglio tanto generale quanto attuativo. Ad esempio, nei singoli giudizi, congenite o contratte responsabilità *in iudicando* (e le conseguenze di queste) sarebbero relative a programmatori e distributori del sistema informatico, a coloro che ne hanno disposto l'acquisizione, all'operatore giudiziale che lo utilizza o a tutti questi soggetti? I giudici – se presenti in funzione formalmente deliberativa (o, *rectius*, "proclamativa") – verrebbero esautorati dall'obbligo della motivazione, andando a richiamare solo i "codici operativi" del provvedimento? E, in qualche modo, potrebbero anche essere proprio deresponsabilizzati da una sorta di essenziale delega? È quindi corretto parlare, al limite, se il giudizio è ossimoricamente non 'decisivo', divenendo quasi compilativo secondo elementi prefissati, di potenziale "valutazione avalutativa"? Per rendere giuridicamente definitiva una decisione, sarebbero poi effettivamente necessari gradi successivi di giudizio o si andrebbe verso la perdita del valore dell'impugnazione e, dunque, in direzione di una sua stessa dismissione? Certo, non può non leggersi una sostanziale esautorazione della funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, resa tecnicamente inutile.

Ancora, in quanto a sicurezza dei dati e certezza del diritto, si pone la questione del sostenibile utilizzo e della piena verifica delle prove algoritmiche inerenti a programmi e a mezzi coperti da diritti di autore e soggetti a brevetti, non da ultimo a proposito del diritto di difesa, e, per quanto concerne il tema della *privacy*, cosa dire dei dati presi in esame (in termini di ampiezza e specificità, di origine e conservazione, di *input* e di *output*)?

Domande che stimolano ponderazioni profonde in sede di politica giuridica, per coniugare, anche per tali profili, virtuali innovazioni e rispetto dei principî, accanto a una migliore definizione dei diritti digitali (Resta, 2019).

Con maggior attinenza al piano delle premesse, posto che sembra comunque potersi dichiarare, sino a questo momento, che il controllo umano sul procedimento giudiziario debba essere *significativo* (cfr. Ubertis, 2020) e di stretta competenza (e incombenza) del soggetto giudicante³, nell'adozione del paradigma della giustizia cibernetica come metodo, il presupposto della significatività dell'umano sembra progressivamente arretrare tanto nella stima dell'agire comune e professionale tanto nell'esame stesso del reale, a favore di una manifesta "neutralità oggettiva". L'empatia, sinora ritenuta perno di un autentico giudicare, conscio del carattere afflittivo e intimidatorio della pena (Gialuz, 2019), appare innecessaria dinanzi all'illustrazione di dati 'freddamente' raccolti ed elaborati. Il rischio, nell'impostazione delle regole di analisi, è che non ci si limiti solo a utilizzare una componente artificiale in senso sussidiario, in quella che può definirsi "giustizia aumentata" (Casonato, 2020), ma che si ritenga proprio superfluo l'intervento umano, perché la giustezza è iscritta nell'oggettività. Tuttavia, quale può essere la decisione *giusta*, legata alle dimensioni del tempo e ai caratteri dell'uniformità, intrecciata con il coefficiente della controllabilità, datoché, in fondo, la giustizia tutta non possa essere ridotta a un autentico fatto meccanico e non possa essere pienamente disconosciuta l'unicità di ciascuna deliberazione (malgrado estremizzazioni delle filosofie della *predictability*)?

Non da meno, davanti alla frammentarietà della conoscenza umana, che potrebbe compromettere il giudizio, solamente aggiungere variabili consentirebbe di risolvere il problema della (totale e giusta) ricomprensione del reale? Criticità non potrebbero derivare proprio da questo "reale", visto che il dato non 'risolve' di per sé solo la situazione, senza una sua lettura critica? Se la scomposizione, frutto di un protocollo informatizzato, si basa automaticamente su "dati" (derivanti da fonti di prova e, conseguentemente, da prove, oltre che da rilievi "oggettivizzati"), più combinati tra loro che interpretati, questa potrebbe sì avere l'apparenza di oggettività, ma non necessariamente ne avrebbe il contenuto. La formazione delle prove – tanto più in un rito, come quello penale, caratterizzato maggiormente di altri da oralità e immediatezza, ma comunque sottoposto alle tracce temporali – passa attraverso meccanismi di (gestione di) incertezza e indefettibile indeterminatezza (come è evidentissimo rispetto alle prove testimoniali, edi-

³ Ad esempio, com'è nel caso delle regole stilate a proposito dell'utilizzo da parte del giudice delle consulenze tecniche di ufficio.

ficcate sugli insidiosi meccanismi della memoria e su sensazioni e percezioni soggettive e fallibili: Nagni, 2021). Tale indeterminatezza, anche in quanto formalmente omessa, rischia di non poter adeguatamente essere posta a sostegno di disamine e decisioni automatizzate, per essere opportunamente considerata e non pre-giudicare l'atto del decidere.

Del resto, bisogna sempre aver presente il distinguo tra verità "giuridica" e verità "reale" e, al riguardo, i fattori di verosimiglianza e probabilistici che possono essere a fondamento di una pronuncia. Nel discorso sul vero deterministicamente/inferenzialmente raggiungibile, bisogna allora chiedersi quale sia il livello di errore ammissibile o, di riflesso, il grado di "certezza" probabile che possa consentire (o suggerire) il rinvio a strumenti artificiali operativi su dati umani. Inoltre, nel ricorso informatico alla risoluzione dell'abduzione (del cui enigma già Leibniz aveva proposto una riduzione in termini matematici: Costanzi, 2018) può scorgersi un'induzione o, piuttosto, una deduzione mascherata⁴? Certo, nell'ambito di una penalità vincolata a meccanismi di elaborazione informatica (diretta o indiretta) dei verdetti, il timore è che, più che verso un esatto vaglio della responsabilità individuale, si vada in direzione della pura valorizzazione sintetica della pericolosità sociale previsibile, per di più legata a "categorizzazioni" (congiunte a parametri occasionali) dense di problematicità. Anche l'individuazione di tipi di soggetti e luoghi come a rischio, d'altronde, in quanto ad affidabilità predittiva, mostra alcune criticità, avvinte a precisi effetti valanga di autoaffermazione (Parodi, Sellaroli, 2019).

Queste inclinazioni riporterebbero, poi, a considerazioni di natura più generale. Come combinare, infatti, in merito, i poli della prevedibilità e dell'autodeterminazione? Il tipo di uomo adottato, in ciascun schema di classificazione e preventiva misurazione utilizzato, è dunque, prevalentemente, quello dell'"uomo agente" o dell'"uomo agito"? Sopra che sagoma di agire tendenzialmente si fonda? Su un idealtipo di agire razionale proprio dell'*homo juri-*

⁴ Rispetto al processo informatizzabile di produzione di una decisione giuridica, possono dunque contrassegnarsi, concernentemente alla legge (come precetto impositivo astratto che deve divenire concreto), i momenti (o gli aspetti) dell'attuazione, dell'interpretazione e della previsione. Al fine di (voler) rendere certo ciò che è ipotizzabile, si salderebbe la prima fase, suppostamente non discrezionale, con l'ultima, necessariamente improntata alla discrezionalità, tramite l'elemento intermedio di congiunzione della "sintetizzazione" del dettato normativo, per cui l'interpretazione da azione (anche) creativa diverrebbe stato funzionale di deducibilità. Chiaramente, determinare cosa sia desumibile da cos'altro dipende da quel che si pone nel momento dell'assunzione di regole e contenuti (Pascali, 2023). Si apre, quindi, una disputa sul grado di ammissibilità della logica inferenziale al diritto, pure in ordine a deduzioni impropriamente operativizzate come superamento induttivo d'abduzione mediante certezze iterative, invero residuanti come meri calcoli di sequenze probabilistiche.

dicus classico oppure su di un agire altrettanto ideale, ma deterministicamente basato su vincolanti impulsi interiori e condizioni socio-ambientali? Al fine del coerente funzionamento di procedure così impostate, sarebbe quindi occorrente la ridefinizione del medesimo concetto di responsabilità, psicologicamente fondata e giuridicamente attribuibile?

Ciò riconduce, poi, anche al tema del diritto “incalcolabile”, che, in questo, può essere diversamente riproposto (cfr. Natale, 2018). Va rimarcato, d’altro canto, che, oltre all’ausilio peritale, sarebbe comunque ipotizzabile l’offerta da parte di programmi d’intelligenza artificiale di itinerari di ricostruzione (e proiezione) della realtà diversi da quella già considerati (e, forse, consolidati). Cosa che potrebbe aprire la strada a impensati scenari di orientamento e anche di supervisione della decisione, in un’ottica di rafforzamento del dilemma sistematicamente da contemplare e risolvere ai fini appunto decisionali. Con questo senso, più che di riduzione della complessità, mediante un tale supporto tecnologico si avrebbe, in via utilmente critica, un aumento della stessa.

In aggiunta, se l’approccio di rischio è adottato, si pone il problema di come misurare (e anche coniugare) lo stesso. Calcolare il rischio, inoltre, può essere anche inteso come valutare la prevedibilità dell’esito di un giudizio, che, oltre che benefici in termini di deflattività, potrebbe portare finanche al rifiuto della difesa e del patrocinio legale per casi statisticamente di difficile accoglimento, ma non necessariamente “ingiustamente” posti. Se la tecnologia come ausilio appare un costituente non allontanabile, anche considerando la natura strettamente tecnica dello storico ‘progredire’ umano, questione non da poco è, per il suo utilizzo rispetto a questo specifico segmento applicativo, pure quella di come gestire l’improbabilità, ossia, nel calcolo probabilistico, come vagliare “giustamente” (e qui ci si riporti ai capisaldi del giusto processo: Padua, 2021) e su presupposti di parità i dati da considerare.

In estrema sintesi, tutto questo dovrebbe essere preso in debita notazione da una visione cyber-etica o, meglio, etica dell’algoritmo, che, dinanzi alla tentazione di un mero efficientismo, veda nell’“imparzialità”, nell’“indipendenza”, ma anche nella sostanziale equità giuridica, i criteri da cui criticamente partire per ricercare, interpretare e ricomporre informazioni reali, nella gestione dell’elemento particolare e del quadro contestuale. Ciascuna delle questioni menzionate non può che sollecitare approfondimenti in una prospettiva algoretica che sappia riconoscere i sottintesi politici e le ricadute pratiche di statuizioni apparentemente astratte.

Bibliografia

- Aragona B., Amato F., *Rischi algoritmici e strumenti di mitigazione*, "Riskelaboration", vol. 3, n. 1, 2022.
- Basile F., *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, "Diritto penale e uomo", n. 10, 2019.
- Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Carleo A. (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2017.
- Casonato C., *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", vol. 44, n. 3, 2020.
- Costanzi C., *La matematica del processo: oltre le colonne d'Ercole della giustizia penale*, "Questione giustizia", n. 4, 2018.
- Crescenzi C., *Una donna incinta è stata arrestata ingiustamente per un errore del riconoscimento facciale. Solo a Detroit è il terzo caso di arresto ingiustificato a causa della tecnologia*, "Wired", 7 agosto 2023: <https://bit.ly/3z1H4v0>.
- De Minico G., *L'intelligenza artificiale serve ma non può sostituirsi al giudice*, "Il Sole 24 ore", 21 dicembre 2023.
- Ferri E., *Principii di diritto criminale*, Utet, Torino, 1928.
- Gialuz M., *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, "Diritto penale contemporaneo", n. 5, 2019.
- Haider J., Sundin O., *Sociomateriality*, in Hicks A., Loyd A., Pilerot O. (a cura di), *Information Literacy through Theory*, Facet Publishing, Londra, 2023.
- Loevinger L., *Jurimetrics. The next step forward*, "Minnesota Law Review", vol. 33, n. 5, 1949.
- Nagni E., *Artificial intelligence, l'innovativo rapporto di (in)compatibilità fra machina sapiens e processo penale*, "Sistema penale", n. 7, 2021.
- Natale A., *Una giustizia (im)prevedibile?*, "Questione giustizia", n. 4, 2018.
- Padua G., *Intelligenza artificiale e giudizio penale: scenari, limiti e prospettive*, "Processo penale e giustizia", n. 6, 2021.
- Parodi C., Sellaroli V., *Sistema penale e intelligenza artificiale: molte speranze e qualche equivoco*, "Diritto penale contemporaneo", n. 6, 2019.
- Pascali M., *Searching for the perfect judicial decision through technology*, in Аа. Vv., *Жизнь права: правовая теория, правовая традиция и правовая реальность*, Кубанский государственный университет, Krasnodar, 2023.
- Paura R., *La tentazione di addomesticare il futuro*, "Diverscity", n. 19, 2023.
- Perri P., *Il linguaggio informatico-giuridico tra filosofia del diritto e usi giudiziari*, in Perri P., Zorzetto S. (a cura di), *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico giuridica*, ETS, Pisa, 2016.
- Resta G., *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, "Politica del diritto", vol. 50, n. 2, 2019.
- Simonelli M. A., *Algoritmo versus ermeneutica giudiziaria. L'utopia della 'matematizzazione' del diritto*, "Annali del Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise", n. 21, 2020.
- Spiesel C., *Technology's Black Mirror: Seeing, Machines, and Culture*, "International Journal for the Semiotics of Law – Revue Internationale de Sémiotique Juridique", 2020.
- Ubertis G., *Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo*, "Diritto penale contemporaneo", n. 4, 2020.
- Viola L., *Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva*, DirittoAvanzato, Milano, 2018.